

Azienda del Cittadino Multiservice srl

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE
SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA**

Approvato con delibera dell'assemblea dei soci del 12/04/2017

Indice

ARTICOLO 1 - PREMESSE

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 - UFFICIO SOCIETÀ PARTECIPATE

ARTICOLO 4 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

ARTICOLO 5 - LO STATUTO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE

ARTICOLO 6 - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

ARTICOLO 7 - IL SINDACO

ARTICOLO 8 - IL CONTRATTO DI SERVIZIO

ARTICOLO 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

ARTICOLO 10 - IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

ARTICOLO 11 - IL CONTROLLO A PREVENTIVO

ARTICOLO 12 - IL CONTROLLO CONCOMITANTE

ARTICOLO 13 - IL CONTROLLO A CONSUNTIVO

ARTICOLO 14 - REPORT GESTIONALE SUI SINGOLI SERVIZI AFFIDATI

ARTICOLO 15 - RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI E DELLA NORMATIVA PUBBLICA

ARTICOLO 16 - ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA

ARTICOLO 17 - ABROGAZIONE DI NORME

ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Il Comune di Giffoni Valle Piana, con il presente testo, in un'ottica di progressivo consolidamento dei risultati, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e coerenza con gli obiettivi strategici identificati dall'Amministrazione Comunale, fermo restando le responsabilità e le attribuzioni riservate alle Società dal diritto privato societario, intende adottare un nuovo regolamento che consenta di realizzare un costante monitoraggio delle partecipazioni societarie in applicazione dei principi stabiliti dal D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in attuazione al Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

In questo contesto, il Comune di Giffoni Valle Piana ritiene opportuno adottare un Regolamento attraverso il quale attuare una più efficace azione di indirizzo e di controllo nelle società cui partecipa, definendo in particolare regole in tema di "controllo analogo" possibilmente applicabili per analogia alle diverse partecipate nel rispetto dei principi cardine di buona amministrazione contenuti nell'articolo 97 della Costituzione.

In particolare il Regolamento intende individuare:

- in modo organico ed omogeneo i comportamenti dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società con particolare riguardo ai poteri e agli obblighi di informativa;
- le diverse competenze degli organismi dell'amministrazione comunale in merito a verifiche, analisi e decisioni ex ante ed ex post riguardanti le società cui partecipa il Comune;
- la definizione puntuale di procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società partecipate e controllate dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente regolamento.

In ogni caso la gestione delle società spetta agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.

Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi aventi contenuti afferenti alla partecipazione del Comune nelle Società ed ogni scostamento rispetto a tali indirizzi è motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono ad assumere comportamenti difformi.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza, di indirizzo e di controllo analogo esercitate dal Comune di Giffoni Valle Piana nei confronti delle Società partecipate che operano con l'istituto dell'in house providing nonché quelle che gestiscono servizi pubblici locali con lo stesso istituto, secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3 che introduce nel T.U.E.L 267/2000 l'art. 147 quater.

ARTICOLO 3 - UFFICIO SOCIETÀ' PARTECIPATE

L'Ufficio Società Partecipate è l'Ufficio del Comune di Giffoni Valle Piana istituzionalmente competente per le seguenti attività:

1. Cura i rapporti dell'ente con le Aziende, Fondazioni e Società Partecipate al fine di garantire un quadro di riferimento unitario ed appropriati criteri di gestione e valutazione delle attività svolte attraverso le aziende pubbliche;
2. Verifica della programmazione economico-finanziaria degli enti, aziende, società partecipate per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'Ente ed alla normativa vigente;
3. Supporta l'amministrazione comunale in merito a tematiche inerenti la partecipazione ad Enti, Aziende, Fondazioni e Società Partecipate con impatti sulla situazione finanziaria dell'Ente;
4. Svolge attività di raccordo con i diversi settori comunali che gestiscono gli affidamenti in house, fermo restando la responsabilità di ciascun responsabile dell'Ente, rispetto al monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio ;
5. Provvede a fornire le informazioni istituzionali sull'attività delle aziende pubbliche comunali;
6. Cura gli adempimenti civilistici (deleghe assembleari, nomine e designazione organi sociali, punto di riferimento per raccolta o.d.g. di assemblee e CdA e relativi verbali)
7. Cura la tenuta e raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la società;
8. Sovrintende alla realizzazione di sistemi di reporting e controllo strategico sia sui servizi affidati sia sugli enti partecipati al fine di attuare il c.d. "controllo analogo";
9. Cura la pubblicazione e l'aggiornamento sul sito web del Comune dedicata alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi degli organi della società.

L' Ufficio Società Partecipate è l'ufficio di riferimento per ogni attività e prescrizione prevista nel presente regolamento di pertinenza del Comune di Giffoni Valle Piana ed è pertanto incaricato e autorizzato a richiedere ogni documentazione e informazione utile sia per proprie finalità istituzionali.

L'Ufficio è individuato presso il Servizio tributi, che lo esercita sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio Finanziario.

A tal fine gli Organismi Partecipati devono garantire all' Ufficio Società Partecipate, nonché al sindaco o suo delegato:

- l'accesso ai documenti ed alle informazioni utili all'espletamento delle attività di controllo analogo;
- l'invio preventivo all' Ufficio dell'avviso di convocazione delle sedute dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione, comprensivo di tutti i punti dell'ordine del giorno;
- l'invio all' Ufficio di tutti i verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale. In caso di Amministratore Unico, lo stesso dovrà redigere e raccogliere in idoneo registro tutti gli atti di propria competenza, inviando gli stessi con periodicità mensile al Comune di Giffoni Valle Piana.

ARTICOLO 4 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Nel caso di Società partecipata da una pluralità di soci pubblici, anch'essi affidatari diretti di servizi, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti, prevedendo quindi l'utilizzo di strumenti giuridici di diritto pubblico o di diritto privato, idonei a garantire, che ciascun ente, insieme a tutti gli altri soci pubblici della società, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società anche in modo svincolato dall'effettive quote detenute (% di partecipazione) dai singoli soci.

Per quanto applicabili, le disposizioni del presente regolamento sono opportunamente estese e applicate in modo congiunto anche dagli altri Enti Pubblici Soci nei confronti delle società partecipate e controllate dal Comune di Giffoni Valle Piana, destinatarie di affidamenti diretti da parte degli stessi.

Di conseguenza, i principali strumenti attraverso i quali si dovrà indirizzare l'attività di controllo congiunto dovranno essere:

- lo Statuto
- il presente regolamento
- la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni" ovvero "la delega di funzioni" da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

In particolare la convenzione dovrà prevedere:

- la costituzione di un "Comitato di coordinamento Soci", da prevedersi anche nello Statuto della Società, composto da Sindaci o loro delegati, con funzioni di supporto, al fine dell'esame e approvazione dei fondamentali atti di cui al presente Regolamento;
- il "Comitato di coordinamento Soci", riferirà quindi, in relazione agli indirizzi espressi dai Consigli Comunali di ogni singolo Ente Socio, il proprio parere di riferimento all'Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione, per determinati specifici atti da individuarsi in convenzione o nello Statuto, potranno realizzare quanto di loro competenza solo dopo aver acquisito il parere obbligatorio del "Comitato di coordinamento soci";
- l'espressa delega di funzioni e servizi all' Ufficio Società Partecipate del Comune di Giffoni Valle Piana, da parte degli enti partecipanti all'accordo, diretta alla costituzione di un ufficio comune, a supporto del "Comitato di coordinamento Soci";

ARTICOLO 5 - LO STATUTO DELLE SOCIETÀ IN HOUSE

In caso di scelta dell'amministrazione di affidare servizi In House" a società partecipate e controllate lo Statuto dovrà prevedere, compatibilmente con le disposizioni dell'ordinario diritto societario e con i principi del diritto europeo e della relativa

giurisprudenza comunitaria, la sussistenza delle condizioni necessarie per procedere all'affidamento in house e permettere il successivo esercizio del controllo analogo.

In particolare gli Statuti di tutte le società partecipate, direttamente o indirettamente, e controllate dal Comune di Giffoni Valle Piana, dovranno indicare :

1. la necessaria partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale;
2. che la Società non potrà acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo degli enti pubblici soci;
3. che la società "in house" non possa ritenersi un ente terzo, separato e autonomo, rispetto agli enti pubblici soci, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri delle amministrazioni stesse;
4. che l'attività è destinata prevalentemente a favore degli enti pubblici soci;
5. la previsione per le Società a responsabilità limitata, nei termini normativamente consentiti, dell'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società ai sensi dell'art 2468, comma 3 del Codice Civile;
6. la previsione per le Società per azioni, nei termini normativamente consentiti, dei requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo in rispetto al presente regolamento;

Nel caso di Società partecipata da una pluralità di soci pubblici, anch'essi affidatari diretti di servizi, lo Statuto deve prevedere disposizioni che riconoscano a ciascun socio pubblico affidatario un reale potere di intervento sull'azione societaria idoneo a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri enti pubblici soci, sia effettivamente in grado di controllare e orientare l'attività della società partecipata anche individuando le operazioni societarie oggetto di approvazione assembleare all'unanimità ovvero che sono oggetto di particolari limiti operativi da applicarsi nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6 - LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLEPIANA

il Consiglio Comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività di Società, direttamente o indirettamente partecipate e controllate, adotta proprie deliberazioni riguardanti rilevanti operazioni gestionali, qualora non esplicitamente previste nel Piano economico-finanziario:

- partecipazione a società partecipate, anche di tipo indiretto;
- approvazione dello schema di statuto di società partecipate, anche di tipo indiretto;
- approvazione preventiva di ogni modifica di Statuti vigenti anche se resasi indispensabile a seguito di mutate previsioni normative;
- approvazione di eventuali operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, dimissioni e scioglimento delle società;
- cessione quote di partecipazione ad altri enti pubblici e/o ingresso nuovi soci;
- approvazione preventiva di cessioni/affitti di rami di azienda;
- acquisto e alienazione dei beni immobili;

- autorizzazione ad effettuare operazioni di natura straordinaria per importi uguali o superiori a € 500.000,00;
- approvazione del piano economico-finanziario.

ARTICOLO 7 - IL SINDACO

Il Sindaco o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- a) partecipa all'assemblea delle Società ed esprime il proprio voto anche sulla base degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio Comunale;
- b) partecipa alle riunioni delle assemblee dei Soci o degli organismi di coordinamento previsti dalle convenzioni approvate dal Consiglio Comunale o dagli Statuti delle società stesse;
- c) nomina o designa con deliberazione di assemblea gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per i quali lo statuto delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del C.C..
- d) approva, in qualità di socio, il Bilancio d'esercizio delle Società.

ARTICOLO 8 - IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il Consiglio Comunale approva con propria deliberazione lo schema di contratto di servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i servizi. Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali «clausole penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello statuto comunale o del presente Regolamento.

ARTICOLO 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

I soggetti nominati o designati dall'Amministrazione Comunale presso Società partecipate si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- a trasmettere all'Ufficio Società Partecipate l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria e delle riunioni del CdA, se presente, con i relativi allegati;
- a trasmettere entro 7 giorni dalla riunione, all'Ufficio Società Partecipate i verbali delle sedute dell'assemblea dei soci e i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo;
- a fornire all'Ufficio Società Partecipate tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici, gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto al piano economico-finanziario approvato nonché la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

- ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.

In caso di gravi e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, possono essere rimossi dall'incarico con provvedimento motivato dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

ARTICOLO 10 - IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

La Società deve consentire all' Ufficio Società Partecipate, nonché al Sindaco o suo delegato l'esercizio del controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio:

- a preventivo: orientato all'analisi piano economico-finanziario e alle sue eventuali correlazioni nel Bilancio del Comune;
- concomitante : esercitato attraverso l'analisi dei report periodici sullo stato di attuazione del piano economico-finanziario, nonché della documentazione richiesta ;
- a consuntivo: attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e di tutti gli atti propedeutici e consequenziali

ARTICOLO 11 - IL CONTROLLO A PREVENTIVO

Mediante il controllo preventivo il Comune di Giffoni Valle Piana realizza un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società affidataria.

A tal fine la Società, entro il 15 novembre di ogni anno, devono trasmettere, per la necessaria approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione del Comune e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano economico e finanziario per l'esercizio successivo dettagliato per centri di costo rappresentativi dei servizi/attività affidate o comunque gestite.

Il Piano economico-finanziario è composto da:

- 1) un programma annuale contenente :
 - le linee di sviluppo e gestione delle diverse attività,
 - il programma degli investimenti da attuarsi con l'indicazione della spesa prevista nell'anno;
 - la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Cod. Civ.
 - il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità e fonti di finanziamento con eventuale indicazione di ricorso al credito;
 - la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate.

Il Piano economico-finanziario è redatto dall' Amministratore Unico e/o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve contenere tutte le informazioni e dati utili, al

fine di permettere Socio, di definire specifici indirizzi alle società partecipate in materia di vincoli di finanza pubblica e forme di controllo relativamente a:

- obiettivi gestionali dei servizi affidati secondo parametri qualitativi e quantitativi;
- rispetto delle norme di finanza pubblica;
- rispetto della normativa in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Le Società si impegnano ad adottare schemi di redazione del Piano economico-finanziario e del piano degli investimenti che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, nonché a predisporre rielaborazioni extracontabili dei dati al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune.

Il Piano economico-finanziario, relativamente ai dati contabili economici e finanziari, dovrà indicare, al fine di un raffronto, sia i dati del Piano economico-finanziario dell'anno che quelli relativi all'esercizio precedente.

ARTICOLO 12 - IL CONTROLLO CONCOMITANTE

Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, provvede a predisporre una relazione semestrale (Report) sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre .

Il Report economico e finanziario contiene il conto economico consuntivo, redatto ai sensi dell'art. 2423 ter cod. civ., accompagnato da una nuova proiezione su base annua, da una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione aziendale e sulla sua prevedibile evoluzione nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

Il Report è relativo alla gestione svolta dall'inizio dell'esercizio fino ad una data coerente con la valutazione per le eventuali variazioni degli equilibri di bilancio del Comune e a tal fine il report, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso per informativa direttamente al socio entro il 31 luglio di ciascun anno.

ARTICOLO 13 - IL CONTROLLO A CONSUNTIVO

Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo, le Società provvedono a trasmettere all'Ente il Bilancio d'esercizio corredato dai documenti previsti dalla normativa, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Le Società partecipate devono integrare il proprio Bilancio con schemi e relazioni che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, dettagliati per centri di costo rappresentativi dei servizi/attività affidate o comunque gestite.

ARTICOLO 14 - REPORT GESTIONALE SUI SINGOLI SERVIZI AFFIDATI

La Società dovrà predisporre, con cadenza semestrale report gestionali periodici per servizio/attività sullo stato di attuazione del contratto di servizio secondo gli schemi tipo predisposti dai Servizi del Comune competenti per materia.

Il Report gestionale sul primo semestre dovrà essere presentato in concomitanza e in allegato al Report di cui all'articolo 14 (31 luglio) mentre quello sul secondo semestre dovrà essere presentato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

In particolare, ciascuna società dovrà comunicare alle unità organizzative del Comune di Giffoni Valle Piana, titolari dei servizi affidati, una relazione contenente le informazioni necessarie per la verifica del corretto adempimento degli obblighi disciplinati dai rispettivi contratti di servizio, del rispetto degli standard di qualità, nonché la rappresentazione analitica delle posizioni debitorie e creditorie esistenti nei confronti del Comune di Giffoni Valle Piana.

Le Unità Organizzative comunali titolari dei servizi gestiti dalle società partecipate verificano, entro i successivi 30 giorni, sulla base della relazione e degli altri documenti acquisiti, il corretto adempimento di quanto indicato nel precedente periodo. L'esito di tale verifica, dovrà essere inviata al Servizio Rapporti con Organismi Partecipati, al fine di disporre materiale utile per l'espletamento delle proprie attribuzioni.

ARTICOLO 15 - RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI E DELLA NORMATIVA PUBBLICA

La Società, qualora ne fosse sprovvista, adotta, entro 6 mesi, specifici Regolamenti sulle seguenti materie:

- regolamento delle gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
- regolamento per l'assunzione del personale;
- regolamenti per l'adozione da parte della società di modelli organizzativi coerenti con il D. Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- regolamento in materia di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013;
- regolamento in materia di anticorruzione ex Legge 190/2012 e coerente con le linee guida approvate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determinazione n. 8 del 17/6/2015.

I regolamenti sono pubblicati sui siti istituzionali del Comune e della Società.

Il regolamento delle gare dovrà tenere conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e "par condicio". Il regolamento per l'assunzione del personale dovrà tenere conto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità e della normativa pubblica in materia di personale. La Società provvede ad inviare al Comune copia dei Regolamenti approvati ed invia qualsiasi modifica e adeguamento normativo agli stessi entro 15 giorni dall'approvazione.

ARTICOLO 16 - ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA

Le Società sono assoggettate al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, i principi di cui al decreto legislativo 33/2013 sono estesi alle Società.

ART. 17 - ABROGAZIONE DI NORME

Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione e viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giffoni Valle Piana.

Giffoni Valle Piana, Lì 12/04/2017

L'Amministratore Unico

